



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 2 comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e successive modificazioni, recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;

VISTI in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del predetto decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché l'articolo 23, comma 2, in base al quale i Collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “*sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dall'entrata in vigore*” dei decreti attuativi;

VISTO il D.M. n. 465 del 13 ottobre 2010 (registrato alla Corte dei conti il 29.12.2010, reg.19, foglio 126) recante i criteri di ripartizione tra i Collegi universitari legalmente riconosciuti e le Residenze statali del contributo ministeriale di cui al Capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del MIUR;

VISTO il D.M. n. 262 del 3 aprile 2013 (registrato alla Corte dei conti il 21.06.2013, reg. 9, foglio 349) recante la proroga della vigenza del citato D.M. n. 465 del 13 ottobre 2010 fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 672 dell'8 settembre 2016, recante “*disposizioni in materia di riconoscimento dei Collegi Universitari di merito*”, attuativo dell'art. 16 decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, recante “*disposizioni in materia di accreditamento dei Collegi Universitari di merito accreditati*”, attuativo dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2017, n. 695, registrato alla Corte dei conti il 4.10.2017) recante “*nuovi criteri di ripartizione del contributo annuale dei Collegi di merito accreditati*”, attuativo dell'articolo 17 del d.lgs. n.68/2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2018, n.763,



con il quale all'art. 1, comma 1, è stabilito che lo stanziamento annuale di cui al Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinato ai Collegi universitari di merito accreditati e dalle Residenze universitarie statali deve essere così ripartito:

a) alle Residenze universitarie statali (dell'Università della Calabria, della Scuola Superiore "Normale" di Pisa e della Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa) è attribuita una quota pari al 25% da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti ad esse iscritti, tenendo conto che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore ai tre milioni di euro annui;

b) ai Collegi universitari di merito accreditati di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 68/2012, fermo quanto specificato dalla precedente lettera a), è attribuita la residua quota pari al 75%, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel sopra richiamato D.M. n. 695/2017, al netto del 3% da corrispondere alla Conferenza dei Collegi universitari;

VISTI gli articoli 5, comma 2, del citato D.M. n. 672/2016 e 5, comma 2, del citato D.M. n. 673/2016 i quali prevedono che il Ministero si avvalga, per tutte le attività relative alle procedure di riconoscimento e di accreditamento dei Collegi universitari di merito nonché di monitoraggio in ordine al mantenimento dei requisiti, del supporto operativo della "*Conferenza dei Collegi Universitari di Merito*" (CCUM);

VISTO lo Statuto vigente dell'Associazione dei Collegi Universitari di merito riconosciuti e accreditati, denominata "*Conferenza dei Collegi Universitari di Merito*" (CCUM), e le relative finalità;

RITENUTO di dover procedere all'aggiornamento del richiamato D.M. 695/2017 relativo ai criteri di ripartizione del contributo annuale destinato ai Collegi universitari di merito accreditati, valorizzando ulteriormente la dimensione relativa al merito accademico degli studenti e l'opera di riduzione delle disuguaglianze sociali;

DECRETA

Articolo 1

1. Gli stanziamenti annuali destinati al contributo per i Collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono così ripartiti:

- a) il **30%** assegnato in base al numero di studenti residenti nel Collegio, da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati da parte del Ministero, e partecipanti al progetto formativo personalizzato da realizzarsi nel corso dell'anno accademico di permanenza in Collegio, come indicato nel D.M. n. 673/2016. Ai Collegi che offrono per almeno due pasti giornalieri il servizio mensa interno e che dispongono di una sala mensa in grado di ospitare gli studenti agevolandone così momenti di socializzazione e condivisione. viene riconosciuto un moltiplicatore premiante pari a 1.5 a studente;
- b) il **35%** assegnato in base ai costi di formazione sostenuti dal Collegio, considerati in proporzione al numero di studenti di cui alla lettera a), primo periodo. Non possono essere dichiarati costi superiori ad euro 1.500 per studente. Sono da intendersi "*costi di formazione*" le seguenti voci, risultanti dal bilancio dell'Ente, con riguardo allo specifico Collegio:
 - costi del personale educativo (direttore, responsabile organizzazione e gestione attività formative, formatori, etc.);



- costi di tutorato;
- costi di internazionalizzazione;
- costi di orientamento al lavoro;
- costi per le attività di formazione integrativa e integrazione nella comunità del Collegio;

- c) il **30%** quale quota di incentivazione assegnata sulla scorta dei seguenti parametri:
- 30% riferito al numero di studenti residenti in Collegio, e da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati, che si laureano entro la durata prevista per il corso di laurea frequentato considerato proporzionalmente rispetto al totale degli studenti residenti in Collegio;
 - 10% riferito al numero di studenti residenti in Collegio, e da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati, che si laureano con voto non inferiore a 110/110 considerato proporzionalmente rispetto al totale degli studenti laureati in Collegio di cui al punto precedente;
 - 20% riferito al numero di studenti stranieri ospitati per almeno un semestre in Collegio, e da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati, considerato proporzionalmente rispetto al totale degli studenti residenti in Collegio;
 - 10% riferito al numero di studenti residenti in Collegio, e da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati, che hanno acquisito attestazioni di conoscenza di lingua straniera, considerato proporzionalmente rispetto al totale degli studenti residenti in Collegio;
 - 10% riferito al numero di laureati frequentanti un master, una scuola di specializzazione o un corso di dottorato, considerato proporzionalmente rispetto al totale degli studenti residenti in Collegio;
 - 20% riferito al numero di studenti residenti in Collegio, e da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati, che abbiano un'attestazione ISEE uguale o inferiore a due volte il limite massimo per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio aggiornato annualmente dal MUR e una borsa di studio/agevolazione per un importo globale pari o superiore al 30% della retta massima indicata sul bando annuale del Collegio di Merito. Agli studenti che abbiano un'attestazione ISEE uguale o inferiore al limite massimo per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio aggiornato annualmente dal MUR e una borsa di studio/agevolazione per un importo globale pari o superiore al 50% della retta massima indicata sul bando annuale del Collegio di Merito, viene riconosciuto un moltiplicatore premiante pari a 1,5 a studente;
- d) il **2%** quale assegnazione ripartita fra i Collegi che hanno avuto un decremento percentuale del contributo, ai sensi dell'articolo 2;
- e) il **3%** quale quota destinata alla CCUM per il supporto operativo fornito al MUR nelle procedure di riconoscimento, accreditamento e relativo monitoraggio in ordine al mantenimento dei requisiti. La CCUM, previa comunicazione al MUR, si riserva di ripartire fra i Collegi non più della metà della quota ad essa destinata quale assegnazione per far fronte ad esigenze di carattere straordinario, ovvero per finanziare specifiche attività svolte da uno o più Collegi, con particolare riferimento ad attività relative alla terza missione.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 673 del 2016, l'accesso al contributo di nuovi Collegi accreditati non può in ogni caso comportare in capo a ciascuno dei Collegi già accreditati una decurtazione del contributo superiore al 2% rispetto al più basso dei contributi da esso ricevuti nel triennio precedente.



Articolo 2

1. Ogni Collegio non potrà ricevere un incremento del contributo superiore al 10% rispetto al contributo dell'anno precedente. In caso di superamento del predetto limite, l'eccedenza verrà ripartita tra tutti i Collegi che hanno avuto un decremento percentuale rispetto alla percentuale di ripartizione dell'anno precedente, ad eccezione di quelli in cui il contributo per studente superi già il 150% del contributo medio per studente dei Collegi della CCUM.
2. Ciascuno dei parametri individuati dall'art.1, comma 1, lettera c), non può applicarsi in riferimento ad una quota di studenti eccedente il 50% del totale degli studenti accreditati dal singolo Collegio.

Articolo 3

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 695 del 27 settembre 2017 con decorrenza dall'anno accademico 2024/2025.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini